

Azienda di Servizi alla Persona "Collegio Morigi – De Cesaris"

Sede legale e amministrativa: Via Taverna 37– 29100 Piacenza Codice Fiscale e P.I.: 01531860334 Telefono: 0523/338551 Fax: 0523/320070

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

N. 2/2014

Oggetto: Approvazione dei criteri di valutazione dei curricula per la nomina dell'Amministratore Unico, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 18 del nuovo Statuto.

L'anno duemilaquattordici il giorno 20 del mese di marzo alle ore 11.30 nella sala riunioni della sede dell'ASP in Piacenza, via Taverna 37 è convocata l'Assemblea dei Soci, riunitasi in seconda convocazione, dato che la seduta di prima convocazione del 18 marzo 2014 è andata deserta.

Sono presenti i signori:

Francesco TIMPANO – Assessore del Comune di Piacenza, con delega permanente del Sindaco di Piacenza – Presidente dell'Assemblea dei Soci - quota di rappresentanza: 62%.

Pierpaolo GALLINI – Assessore della Provincia - con delega temporanea del Presidente della Provincia di Piacenza – quota di rappresentanza: 30%.

Luca QUINTAVALLA – Sindaco di Castelvetro Piacentino - quota di rappresentanza: 2%.

Michele SFRISO - Sindaco del Comune di Monticelli d'Ongina - per una quota di rappresentanza pari a 2,00%.

Francesco SCARAVAGGI – Presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano - per una quota di rappresentanza pari a 4,00%;

Risultano presenti le rappresentanze dei Soci, pari al 100 %.

La seduta è valida.

Partecipano inoltre alla seduta Fiorella SCALETTI, Presidente dell'Azienda e Eugenio SILVA, Direttore dell' A.S.P. che funge anche da verbalizzante.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 1 del 20 marzo 2014 "Proposta di modifica allo Statuto dell'A.S.P. Collegio Morigi – De Cesaris, in adeguamento all'articolo 4 della L.R. n. 12/2013."

PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione dell'ASP è scaduto in data 29 settembre 2013 e che questo orano istituzionale verrà sostituito dall'Amministratore Unico secondo la L.R. 12/2013.

VISTO il comma 2 dell'articolo 18 dello Statuto "La nomina dell'Amministratore Unico avviene sulla base dei criteri definiti in una apposita delibera dell'Assemblea dei Soci, previa pubblicazione di avviso pubblico, che stabilisce le modalità di valutazione dei curricula presentati."

RITENUTO di adottare i seguenti criteri per la nomina dell'Amministratore Unico dell'ASP:

- 1. Conoscenze in:
 - Materie giuridico amministrative con particolare riferimento ai profili giuridico amministrativi di amministrazioni pubbliche ed enti locali;
 - Materie economico finanziarie con particolare riferimento alla programmazione e gestione di amministrazioni pubbliche ed enti locali;
 - Materie attinenti la programmazione e gestione di attività e servizi delle Aziende di Servizi alla persona;

E' data preferenza al possesso del diploma di laurea.

- 2. Competenze: aver sviluppato adeguate competenze nella gestione di aziende di servizi operanti in aree attinenti le finalità dell'Asp, come definite dallo Statuto.
- 3. Esperienze professionali: aver maturato esperienza, documentata nel curriculum, in attività professionali svolte in Enti, Aziende ed Istituzioni, pubbliche o private operanti in aree attinenti le finalità dell'Asp, come definite dallo Statuto.
- 4. Non saranno presi in considerazione curricula che evidenzino potenziali situazioni di conflitto di interessi con le finalità ed i servizi dell'Azienda.

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 624 del 2004 "Definizione di norme e principi che regolano l'autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria delle aziende pubbliche di servizi alla persona secondo quanto previsto all'articolo 22, comma 1, lettera d) della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2"

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 179 del 10/06/2008 recante "Definizione di norme e principi che regolano l'autonomia delle Aziende pubbliche di servizi alla persona - Secondo provvedimento", con la quale:

si fissano i criteri per la determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di amministrazione (e rimborsi spese), per i Direttori e per i componenti gli organi di revisione contabile;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1982 del 16/12/2013 "Legge regionale 26 luglio 2013, n. 12 – Primo provvedimento della Giunta reginale" all'art. 2, comma 3 "Limiti concernenti il trattamento economico degli organi delle ASP" così enunciato:

La determinazione dei limiti concernenti il trattamento economico degli organi delle ASP non può non tenere conto ed essere orientata dal complesso di norme e principi contenuti in diversi

provvedimenti legislativi e di indirizzo di questi ultimi anni, che devono orientare l'azione e le scelte della pubbliche amministrazioni sui cosiddetti "costi della politica", con ciò proseguendo nella realizzazione di uno degli obiettivi posti a base del processo di costituzione delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, ovvero di costituire un sistema di soggetti di produzione ed erogazione di servizi pubblici locali qualificato ed efficiente.

Tra il complesso di disposizioni più sopra richiamate, si ricorda in particolare:

- la legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n.296) che all'articolo 1, commi 721 e 722 dispone che le Regioni, ai fini del contenimento della spesa pubblica, adottano disposizioni finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, disponendo altresì che la disposizione richiamata costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea; tali disposizioni sono state tenute a riferimento per la definizione dei criteri per la determinazione dei compensi dei componenti dei consigli di amministrazione delle ASP, di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 179 del 2008;
- Il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito in legge, con modifiche, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che all'articolo 6 detta norme in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi.

Al fine di inquadrare correttamente il tema della disciplina applicabile agli organi delle ASP in materia di trattamento economico – fermo restando quanto disposto dalla legge regionale n. 12 del 2013 all'articolo 4, comma 1, lettera a) – è necessario richiamare l'articolo 3 della legge regionale laddove si afferma che "Le Aziende pubbliche di servizi alla persona sono enti pubblici non economici locali disciplinati dall'ordinamento regionale e dei quali gli enti soci, gli enti locali, le Unioni di Comuni e le Aziende sanitarie si avvalgono per la gestione e l'erogazione dei servizi di cui all'articolo 1, nonché per altre funzioni ed attività previste dallo Statuto dell'ASP.".

La citata norma regionale conferma quanto già affermato dalla legge regionale n. 2 del 2003, che all'articolo 25 dispone che "L'Azienda pubblica di servizi alla persona ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria e non ha fini di lucro. L'Azienda svolge la propria attività secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e ricavi."

Dal complesso delle norme regionali sopra richiamate emergeche le ASP sono ricomprese tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 della decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche". Da ciò deriva che si applicano alle ASP, oltre alle norme regionali che ne disciplinano l'assetto ed il funzionamento, le norme statali rivolte alle pubbliche amministrazioni.

Alla luce della natura giuridica delle ASP previste e disciplinate dalle norme regionali, occorre quindi affrontare la questione del trattamento economico degli organi di tali Aziende, analizzando in particolare l'articolo 6 del sopra richiamato decreto legge n. 78 del 2010, che prevede – al comma 3 – che a decorrere dal 1 gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. La norma prevede inoltre che sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui si tratta non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi di quanto disposto dal comma 3.

Tenuto conto della situazione economica in cui versa il Paese e della necessità di contenimento della spesa pubblica, si definiscono come segue i limiti concernenti il trattamento economico erogabile ai componenti degli organi delle ASP.

a) Assemblea dei soci

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 12 del 2013 non possono essere erogati compensi o indennità né forme di rimborso comunque denominate per la partecipazione all'Assemblea dei soci e per lo svolgimento delle funzioni di Presidente dell'Assemblea.

b) Organo di gestione

All'organo di gestione delle ASP può spettare, se deciso dall'Assemblea dei soci, il seguente trattamento economico:

- all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione una indennità di carica non superiore ai limiti di seguito indicati in relazione alla classe di bilancio in cui si colloca l'ASP Bilancio ASP.

Indennità massima attribuibile - Importi lordi mensili inferiore a 4.000.000 euro 1.000 euro da 4.000.001 a 10.000.000 euro 1.500 euro da 10.000.001 a 20.000.000 euro 2.000 euro da 20.000.001 a 30.000.000 euro 2.500 euro oltre 30.000.000 euro 3.000 euro

PRESO ATTO CHE il Bilancio dell'ASP è inferiore a 4.000.000,00 euro e pertanto l'indennità massima attribuibile al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico è di 1.000 euro lordi mensili;

RILEVATO che il paragrafo 3.1 della citata deliberazione dell'Assemblea Legislativa regionale n. 179 del 10/06/2008 dispone quanto segue:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione (o all'Amministratore unico) dell'ASP può spettare una indennità di funzione, se definita dall'Assemblea dei soci con atto motivato, in relazione alle caratteristiche che definiscono la complessità gestionale dell'Azienda, nel rispetto dei parametri di seguito indicati:
- effettiva gestione di una pluralità di tipologie di servizi;
- effettiva gestione di servizi in più settori di intervento;
- volume di bilancio dell'ASP;

CONSIDERATO che l'ASP dal 2008, anno della sua costituzione, ha di molto ampliato la tipologia dei servizi fino a diventare "Ente istituzionale e operativo" della Regione Emilia Romagna nel campo del diritto allo studio a Piacenza, si possono citare in questo senso:

- l'acquisizione del coordinamento delle attività del progetto "Vicinato solidale";
- la convenzione con Comune di Piacenza ed ERGO per lo sviluppo dei servizi di promozione del diritto allo studio e dell'accoglienza universitaria nella città di Piacenza;
- la presa in carico di un immobile di proprietà del Comune di Piacenza per l'ampliamento dei servizi di accoglienza (con domanda di finanziamento al MIUR);
- la realizzazione della sede didattica della Facoltà di Scienze Infermieristiche e Fisioterapia nella sede dell'ASP;
- la realizzazione e gestione di sala studio serale per gli studenti delle Università presenti a Piacenza e per gli studenti piacentini frequentanti atenei di altre città;

VISTO l'art. 11, comma 1, lett. f del nuovo Statuto di ASP Collegio Morigi - De Cesaris che prevede la definizione da parte dell'Assemblea dei Soci, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa regionale vigente, delle indennità spettanti all'Amministratore unico;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 6 del 28/10/2008 con la quale si determinavano le indennità spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione di ASP Collegio Morigi - De Cesaris e al Revisore Unico, in ottemperanza del paragrafo 3.1 e 3.3 della citata deliberazione dell'Assemblea Legislativa regionale n. 179/2008, come di seguito indicati: al

Presidente Euro 9.000,00 annui oneri fiscali e previdenziali inclusi, ai Consiglieri Euro 100,00 a seduta, oneri fiscali e previdenziali inclusi;

RICHIAMATO l'art. 6 comma 3 della Legge n. 122 del 30/07/2010, che ha convertito il decreto legge n. 78 del 31/05/2010 (c.d. "manovra economica 2010") che dispone, a partire dal 1° gennaio 2011, la riduzione del 10%, rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, delle indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate corrisposte dalle Pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 art. 1 della L. 31/12/2009 n. 196 ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, comunque denominati, ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo;

RITENUTO pertanto opportuno deliberare in merito disponendo che la riduzione, nella misura del 10%, dell'indennità spettante all'Amministratore unico, non debba effettuarsi in quanto ampiamente compensata dall'aumento delle tipologie di servizi erogati e dall'effettiva gestione di servizi in più settori di intervento che si sono verificati negli ultimi anni;

CONSIDERATO che il volume di bilancio di ASP Collegio Morigi - De Cesaris, permette l'attribuzione di un'indennità massima mensile di 1.000 euro lordi all'Amministratore unico, si ritiene pertanto ridefinire il compenso come segue:

all'Amministrare unico dell'ASP Euro 9.000,00 annui oneri fiscali e previdenziali inclusi corrispondenti ad una indennità mensile lorda di 750 euro;

EVIDENZIATO che la spesa per gli Organi istituzionali viene in questo modo ridotta poiché non verranno più erogati i gettoni di presenza ai componenti del Consiglio di amministrazione.

A voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

- 1. di adottare i seguenti criteri per la nomina dell'Amministratore Unico dell'ASP:
 - 1. Conoscenze in:
 - Materie giuridico amministrative con particolare riferimento ai profili giuridico amministrativi di amministrazioni pubbliche ed enti locali;
 - Materie economico finanziarie con particolare riferimento alla programmazione e gestione di amministrazioni pubbliche ed enti locali;
 - Materie attinenti la programmazione e gestione di attività e servizi delle Aziende di Servizi alla persona;

E' data preferenza al possesso del diploma di laurea.

- 2. Competenze: aver sviluppato adeguate competenze nella gestione di aziende di servizi operanti in aree attinenti le finalità dell'Asp, come definite dallo Statuto.
- 3. Esperienze professionali: aver maturato esperienza, documentata nel curriculum, in attività professionali svolte in Enti, Aziende ed Istituzioni, pubbliche o private operanti in aree attinenti le finalità dell'Asp, come definite dallo Statuto.
- 4. Non saranno presi in considerazione curricula che evidenzino potenziali situazioni di conflitto di interessi con le finalità ed i servizi dell'Azienda.
- 2. di attribuire all'Amministrare unico dell'ASP Euro 9.000,00 annui oneri fiscali e previdenziali inclusi corrispondenti ad una indennità mensile lorda di 750 euro;
- **3**. di dare mandato all'unico dirigente dell'ASP, una volta avuta l'approvazione della modifica dello Statuto da parte della regione, di procedere con la pubblicazione dell'avviso per la nomina ad Amministratore unico secondo i criteri e le indennità stabilite nella presente deliberazione.

IL PRESIDENTE

F.to Francesco Timpano

IL SEGRETARIO

F.to Eugenio Silva

Pubblicato all'albo dell'ASP dal giorno 25 marzo 2014 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO

Dichiarazione di conformità

Il sottoscritto Segretario dell'ASP Collegio Morigi – De Cesaris, dichiara che la presente copia è conforme all'originale.

IL SEGRETARIO

Piacenza, 25/03/2014